

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Publicità dei lavori	3
Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	7

SEDE PLENARIA

Venerdì 23 luglio 1999. — Presidenza
del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Publicità dei lavori.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 22 luglio 1999.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, annuncia l'astensione del gruppo di forza Italia. Con tale voto si intende sottolineare che il Governo ha cercato con questo provvedimento di avviare un processo di rinnovamento della organizzazione amministrativa, di riduzione del numero dei ministeri, di maggior efficacia. Il gruppo di forza Italia è da sempre convinto che la modernizzazione del Paese, la sua maggior competitività in Europa, lo sviluppo dell'impresa e dell'occupazione richiedono un apparato amministrativo agile ed efficace.

Questo è il significato dell'astensione, per spingere il Governo sulla strada di riforme che esaltino l'iniziativa e la libertà dei cittadini. Ritiene comunque opportuno formulare taluni specifici rilievi.

Relativamente alla proposta di considerare come vizio di irregolarità la violazione di norme sulla competenza all'interno di un medesimo ministero, dichiara

di non condividere le perplessità manifestate nel dibattito sulla mancata conformità alla legge delega del punto in questione. Ritiene che l'innovativa impostazione, suggerita dalla Commissione, circa una configurazione elastica della composizione del Governo, in sintonia con altri modelli europei, sia stata opportunamente garantita e corretta con l'introduzione di un limite numerico, come aveva peraltro personalmente proposto il collega Garra.

Dichiara che personalmente avrebbe preferito non introdurre deroghe al principio di dotare tutte le agenzie di personalità giuridica. Relativamente alla vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile, fa presente che sarebbe stato preferibile riconoscere la stessa in capo alla Presidenza del Consiglio per il carattere plurisettoriale dell'agenzia. Desidera infine esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente, anche nella sua qualità di relatore, che ha consentito un confronto di idee e di contenuti tra tutte le parti politiche, nonché per il lavoro svolto dai membri della Commissione che hanno integrato, per le parti di settore, la relazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando per le espressioni a lui indirizzate, registra con soddisfazione un dato di grande rilevanza politica: su una riforma così importante per il Paese quale la riorganizzazione del Governo il maggiore gruppo di opposizione si astiene in sede di voto finale sul parere.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) fa presente che la riforma del Governo è una riforma istituzionale che è giusto considerare patrimonio di tutte le forze parlamentari chiamate a gestire e attuare in futuro la riforma medesima, nei ruoli di maggioranza o di opposizione che gli elettori avranno loro liberamente conferito. Sulla base di tali premesse non era pensabile che la riforma nascesse come frutto di una logica esclusivamente di maggioranza. Esprime a tal proposito soddisfazione per il lavoro svolto dal

Presidente che nella proposta di parere ha recepito anche proposte dei gruppi di opposizione. Sottolinea come il parere della Commissione rappresenti un utile contributo per il Governo: sono state infatti attentamente valutate anche le istanze provenienti dal mondo della società civile.

Si dichiara soddisfatto per l'approvazione della proposta di un dodicesimo ministero per le politiche agricole e forestali. A tal proposito fa notare che l'attuazione del processo di federalismo richiede un momento forte di raccordo politico a livello centrale: il processo di integrazione europea non fa venir meno il ruolo dei Governi nazionali ma ne esalta il compito di selezione e di espressione degli interessi fondamentali nell'ambito di una competizione europea che deve essere fonte di sviluppo economico, civile e democratico. In questo contesto ed in questa più ampia visione si è ridefinita una missione di Governo nel settore dell'agricoltura sia sotto il profilo del mercato che sotto il profilo della politica strutturale. La tutela e lo sviluppo del settore dell'agricoltura sono stati considerati non solo a fini produttivi ma anche ai fini del recupero ambientale. Questa impostazione che ha recepito larghe istanze nel Paese ha realizzato la significativa unanimità nel voto di tutti i gruppi parlamentari.

Ritiene tuttavia in tale sede di esprimere due motivi di insoddisfazione che, pur se non incidono sul voto finale, intende sottolineare. In primo luogo fa notare il mancato accoglimento della proposta di una struttura ministeriale autonoma per il settore della sanità, rigettata sulla base della convinzione — da ritenere errata — che un ulteriore ministero avrebbe in ogni caso alterato l'impianto complessivo della riforma proposta dal Governo. In tal modo non si è risposto a richieste assai diffuse nell'opinione pubblica e non si è completato un disegno che sarebbe risultato più incisivo e razionale.

Inoltre esprime insoddisfazione per quanto previsto nel parere circa l'Agenzia per la protezione civile a proposito del Corpo dei vigili del fuoco. Pur con le

riserve suddette preannuncia a nome del gruppo popolare voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) ribadendo le perplessità sullo schema di decreto in esame già manifestate in sede di discussione generale, fa presente che la riforma proposta non appare aderente ai criteri di semplificazione e modernizzazione delle strutture amministrative indicati nella legge n. 59. A tal proposito richiama la proposta contenuta nel parere di ministri preposti a strutture ministeriali. Sottolinea come la previsione di ministri di settore in numero non superiore al numero di ministri titolari di dicasteri rischi di condurre ad una composizione numericamente eccessiva del Consiglio dei ministri anche alla luce del fatto che permarrebbe la disposizione della legge n. 400 del 1988 secondo cui è possibile delegare presso la Presidenza del Consiglio ministri senza portafoglio per affari specifici. Considerando poi che nulla si dice sulla figura dei sottosegretari, fa presente che l'operazione di ristrutturazione della composizione del Governo avrebbe dovuto essere condotta all'interno di confini più chiari. La proposta avanzata non sembra pertanto garantire semplificazione e modernizzazione del sistema amministrativo.

Esprime perplessità poi sull'assenza di un riferimento esplicito ai costi delle operazioni di riforma. A tal proposito richiama il caso delle agenzie che rappresentano un esempio di eccessiva statalizzazione da ritenere in contrasto con l'esigenza di snellimento dell'apparato burocratico dello Stato, magari attraverso la devoluzione di compiti dello stesso ad altri organismi anche privati sulla base del principio di sussidiarietà. Alla luce del numero delle agenzie proposte nel testo del Governo registra un appesantimento della struttura amministrativa che si sarebbe potuto evitare riducendo le agenzie a dipartimenti posti sotto la vigilanza del ministro. In tal modo si sarebbero garantiti costi inferiori non essendo necessario il ricorso ad organi collegiali, a bilanci

separati, eccetera. Rileva infatti che il meccanismo della convenzione che l'agenzia stipula sia con lo Stato sia con gli enti locali è sicuramente costoso. I costi delle convenzioni potevano essere evitati prevenendo le agenzie realmente necessarie, come segmenti delle strutture ministeriali.

Fa inoltre notare la mancata valutazione dei costi umani dell'operazione di riforma. A tal proposito richiama il caso dei dipendenti dell'agenzia che potrebbero perdere lo status di dipendenti pubblici, nonché il rischio di probabili perdite di posti di lavoro.

Aggiunge che appare non razionale ricondurre il Corpo dei vigili del fuoco all'interno dell'Agenzia per la protezione civile. Ricorda che i vigili del fuoco possono essere chiamati a svolgere anche compiti di pubblica sicurezza e non solo di protezione civile; pertanto la collocazione del Corpo all'interno dell'agenzia realizza una visione riduttiva del loro ruolo e dei loro compiti.

Riconoscendo comunque che il provvedimento, pur con i suoi limiti, rappresenta un tentativo di trasformare e innovare l'apparato amministrativo dello Stato, preannuncia a nome del gruppo di alleanza nazionale il voto di astensione sul parere nel suo complesso.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) riconosce l'importanza dell'attuale riforma della pubblica amministrazione nella storia repubblicana italiana. Sottolinea l'innovazione contenuta nel complesso della legislazione maturata in questi ultimi anni e che va sotto il nome delle « leggi Bassanini » alla formulazione delle quali hanno sicuramente contribuito in modo costruttivo le diverse forze parlamentari. Richiamando anche l'importante processo di decentramento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali sulla base del Capo I della n. 59 del 1997, segnala l'importanza di una verifica dell'attuazione delle riforme introdotte sulla base delle leggi suddette. In tal senso occorrerà una adeguata riflessione ed iniziativa da parte della Commissione.

Fa presente che la riforma dell'organizzazione del Governo è da ritenere una riforma coraggiosa perché produce effetti fortemente innovativi anche all'interno della pubblica amministrazione. Reputa opportuno al fine di garantire l'attuazione di tale riforma prestare particolare attenzione all'accettazione della riforma stessa da parte dei dipendenti pubblici. Relativamente al parere espresso dalla Commissione esprime apprezzamento per il delicato lavoro di mediazione svolto dal Presidente. Sottolinea l'importanza della convergenza delle diverse forze parlamentari su aspetti su cui inizialmente le posizioni erano assai diverse.

Precisa che la proposta di un Ministero per le politiche agricole e forestali trova fondamento non in ragioni corporative ma solo in ragioni oggettive fondate essenzialmente sulla rilevanza del ruolo di un ministro dell'agricoltura in sede europea.

Riconosce l'importanza della dipendenza funzionale del Corpo dei vigili del fuoco dall'Agenzia per la protezione civile. Si tratta di una scelta di razionalità ed efficacia considerato che i vigili del fuoco rappresentano una parte importante della protezione civile. Sottolinea inoltre l'innovazione rappresentata dalla stessa Agenzia per la protezione civile che rappresenta uno strumento agile e che consente agilità di intervento.

Esprime apprezzamento per la proposta contenuta nel parere circa la nuova composizione collegiale del Governo ed invita a valutare la stessa proposta non solo con riferimento al numero dei ministeri ma anche con riferimento alla nuova formazione del Governo che ne deriverebbe. Aggiunge che nel parere della Commissione sono stati forniti diversi chiarimenti anche circa le competenze delle diverse strutture amministrative. A tal proposito richiama il caso dell'Agenzia per la formazione con la quale si intende mettere in evidenza la stretta correlazione tra il settore della formazione ed il settore

dell'occupazione professionale. Preannunzia pertanto voto favorevole sul testo del parere nel suo complesso.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) a titolo personale preannuncia voto di astensione pur condividendo lo sforzo di razionalizzazione del Governo e riconoscendo che la Commissione ha contribuito a migliorare il testo governativo, reputa un grave errore l'accorpamento assolutamente disomogeneo e con possibilità di conflitti di interesse relativamente al ministero del lavoro, sanità e affari sociali. Si dichiara contrario ad eliminare un presidio nazionale autonomo a tutela della salute dei cittadini, rilevando a tal proposito un diritto costituzionalmente protetto. Le recenti vicende europee avrebbero dovuto indurre ad una maggiore prudenza.

Reputa altresì inopportuna la dipendenza organica dei vigili del fuoco dalla costituenda Agenzia per la protezione civile che avrebbe dovuto configurarsi come organismo nazionale di studio, formazione e ricerca. Esprime perplessità sulla confusione determinatasi tra soccorso pubblico, protezione civile e difesa civile. Sulla base di tali argomentazioni relative alla salute e alla sicurezza delle persone preannuncia voto di astensione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto preclusa la votazione sulle proposte di parere alternativo presentate (*vedi allegati 3 e 4 del Bollettino Giunte e Commissioni parlamentari del 22 luglio 1999*).

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

PARERE APPROVATO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante: « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

premesso che il trasferimento di molteplici strutture amministrative della Presidenza a singoli ministeri e tra ministeri o tra ministeri ed agenzie, nonché tra organizzazione centrale ed organizzazione periferica dello Stato, comporta nella gran parte dei casi il trasferimento consequenziale del relativo personale, o comunque della maggior parte di esso, appare necessario al fine di favorire questo processo, fondamentale per l'attuazione della riforma, che il Governo avvii, con un congruo anticipo, gli opportuni contatti con le organizzazioni sindacali, senza il cui convinto assenso non sarà possibile che il processo stesso abbia gli esiti positivi che auspichiamo. Nell'ambito di questi rapporti sarà opportuno individuare adeguate forme di incentivazione anche economiche, al fine di favorire i processi di trasferimento;

rilevata la necessità di garantire una complessiva coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato e il riparto delle funzioni tra centro e periferia come definito dalla legge n. 59 del 1997, al fine di valorizzare tutte le autonomie territoriali;

rilevata l'opportunità di eliminare qualsiasi riferimento alla vigilanza sugli ordini professionali la cui disciplina -

ferme restando le attuali competenze - è demandata ad apposito provvedimento legislativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

Per quanto riguarda il provvedimento nel suo complesso.

1. si rileva l'opportunità che nel provvedimento siano inserite norme di coordinamento con la normativa vigente e disposizioni abrogative delle norme espressamente incompatibili con la nuova disciplina;

2. si rileva che, in via generale, la mancanza di indicazioni circa eventuali oneri finanziari connessi all'attuazione della riforma fa presumere l'assenza di effetti finanziari negativi; in caso contrario il Governo dovrebbe prevedere una adeguata copertura finanziaria degli oneri;

3. si rileva che ai fini di maggiore chiarezza, dovrebbe essere esplicitato in una serie di passaggi (articoli 8, 21, 25 e 41) - nei quali vengono fatte salve le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali -, il riferimento alle autonomie funzionali che vengono richiamate in questo senso nel comma 2 dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei ministeri (articoli 1-7).

4. All'elencazione di cui al primo comma dell'articolo 2 aggiungere dopo il

numero 6 le parole: «Ministero per le politiche agricole e forestali».

5. Il nuovo quadro organizzativo degli apparati di Governo, delineato dal decreto, attraverso i consistenti accorpamenti di strutture ministeriali, pone l'esigenza che le responsabilità di singole politiche di settore possano essere affidate a ministri anche secondo moduli distinti rispetto alle articolazioni dei ministeri.

D'altra parte, il forte processo di delegificazione in atto nella materia dell'organizzazione, che investe finanche la distribuzione delle competenze all'interno dei singoli ministeri, induce a rendere più elastica la struttura del Governo, superando la rigida articolazione attuale, che vede la titolarità di ciascun ministero e delle relative politiche in capo ad un ministro.

Questa rigida articolazione della struttura del Governo, peraltro già notevolmente modificata dall'istituto dei ministri senza portafoglio operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 9, legge 400/88), è posta, come è noto, da norme legislative ordinarie, e perciò modificabili in questa sede, sulla base dei principi di razionalizzazione e semplificazione organizzativa contenute nella legge delega n. 59 del 1997.

Appare perciò opportuno introdurre nel testo una norma che consenta un'articolazione delle responsabilità di direzione politica e di coordinamento affidate ai singoli ministri all'atto della formazione del Governo, distinta dall'articolazione organizzativa dei ministeri.

A ciascun ministro potrà essere affidata la direzione politica di un intero ministero ovvero di singole strutture ministeriali, similmente allo schema utilizzato nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

La responsabilità politica di ciascun ministro nei confronti del Parlamento ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione sarà circoscritta all'ambito delle attribuzioni che gli sono conferite («gli atti del proprio dicastero»).

La Commissione ritiene che il numero complessivo dei Ministri debba essere

fortemente contenuto ed invita perciò il Governo a fissare nel decreto legislativo un numero massimo che in nessun caso potrà superare il numero doppio dei Ministeri quale stabilito dalla legge;

Si propone pertanto di inserire nel testo il seguente articolo 2-bis (Ministri):

1. La direzione politica di ciascun Ministero ovvero di singole strutture organizzative in esso incardinate è affidata alla responsabilità di un Ministro »;

2. All'atto della costituzione del Governo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le responsabilità di direzione politica e di coordinamento attribuite ai singoli ministri, restando determinati dalla legge il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

6. si preveda all'articolo 2 che ciascun Ministero eserciti le proprie attribuzioni, ivi comprese quelle relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento, avvalendosi dei propri sistemi informativi automatizzati, assicurandone l'interconnessione e la cooperazione nel proprio ambito e per il tramite della Rete unitaria delle Pubbliche amministrazioni (RUPA) con i sistemi informativi automatizzati delle altre Amministrazioni, centrali e locali.

7. il decreto in esame attua in maniera incisiva i principi della delegificazione nella materia dell'organizzazione pubblica fissati segnatamente dall'articolo 13 della legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 80 del 1998. Sulla base di tali principi gran parte della disciplina dell'organizzazione pubblica viene affidata alla normazione regolamentare e una parte significativa delle strutture interne ai singoli Ministeri viene determinata attraverso atti del Ministro o dei dirigenti di carattere non normativo. Questa profonda modificazione del sistema delle fonti concernenti l'organizzazione investe anche l'ambito della competenza dei diversi organi al fine dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di adozione statale.

A questi fini si può ritenere che si venga a delineare un sistema organizzativo nel quale la qualità di organi nel senso formale è imputabile ai singoli Ministeri e alle singole agenzie in quanto tali e non anche alle loro articolazioni interne.

Ne consegue che il vizio tipico di incompetenza degli atti amministrativi (articolo 26 del T.U. del Consiglio di Stato) investe solamente gli atti adottati da uffici di un determinato ministero o di una determinata agenzia nell'ambito di competenza riservata ad altro ministero o agenzia; restando viceversa confinata all'area della mera irregolarità interna, non rilevabile sotto il profilo dell'illegittimità degli atti, la violazione della disciplina di distribuzione delle competenze all'interno di ciascun ministero o agenzia, proprio perché in tali casi l'atto risulterebbe adottato comunque nell'ambito del medesimo organo dello Stato. Si suggerisce pertanto di aggiungere all'articolo 2, dopo il comma 2, il seguente:

« 2-bis. Atti o provvedimenti amministrativi emanati da un ministero o da una agenzia in materia di competenza di altro ministero o agenzia sono annullabili per vizio di incompetenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole « dei rispettivi compiti » aggiungere le seguenti: « nonché la competenza circa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi »; in oltre dopo le parole 5 marzo 1997, n. 59 » aggiungere le seguenti: « La violazione di dette norme sulla rispettiva competenza di uffici e organi nell'ambito del medesimo ministero o nella medesima agenzia non incide sulla validità degli atti adottati »;

8. all'articolo 4, comma 1, si osserva che il richiamo ai decreti ministeriali non appare coerente con il successivo riferimento all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri siano determinati con

regolamenti di delegificazione, emanati ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, e quindi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato; si rileva, pertanto, l'opportunità di specificare che i decreti ministeriali sono emanati ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

9. si chiarisca, attraverso una apposita disposizione interpretativa, che spetta ai decreti ministeriali di cui alla lettera e) del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 individuare gli uffici dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali e stabilirne i relativi compiti. Aggiungere quindi il seguente comma 5 all'articolo 4, fermo restando che l'individuazione degli uffici non dirigenziali è affidata alla competenza dirigenziale:

« 5. All'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero si provvede con decreto ministeriale di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 »;

Per quanto riguarda le agenzie (articoli 8-10).

10. Si rimette alla valutazione del Governo l'opportunità di definire una configurazione giuridica unitaria per le agenzie, fatte salve le particolari esigenze di operatività e di funzionamento che ne giustificano un peculiare regime giuridico. In particolar modo si suggerisce di riconoscere la personalità giuridica solo quando la specificità dei compiti svolti lo richieda.

Per quanto riguarda la composizione degli organi collegiali delle agenzie dotate di personalità giuridica, la commissione ritiene che essi debbano essere formati, in numero massimamente contenuto e di norma, da membri appartenenti all'amministrazione.

Si segnala infine l'opportunità di prevedere, nei casi in cui ciò sia possibile, che

la Regione sia il referente delle agenzie per l'esercizio di compiti in ambito locale.

Si segnala inoltre l'esigenza di aggiungere all'articolo 8 comma 1 dopo la parola « locali » le seguenti parole « territoriali e funzionali ».

Per quanto riguarda l'amministrazione periferica (articolo 11).

11. Si segnala che l'articolo 11 necessita di una riformulazione al fine di evitare equivoci ed incertezze di interpretazione. Occorre pertanto determinare in maniera precisa compiti e responsabilità del prefetto quale titolare dell'ufficio territoriale di Governo nei confronti degli uffici di altre amministrazioni che in esso vengono accorpate nonché nei confronti dell'esterno;

12. alla luce delle vigenti norme costituzionali e nella prospettiva di una più generale riforma in senso federalista dello Stato, si condivide la scelta operata dal Governo di far coesistere nella persona del prefetto la titolarità dell'Ufficio territoriale e delle funzioni di Commissario di Governo;

13. si segnala l'esigenza di un'attenta valutazione delle modalità di svolgimento in sede decentrata, da parte degli uffici territoriali del Governo, di funzioni che sono ora affidate a strutture operative la cui competenza territoriale ha un ambito di riferimento diverso da quello provinciale;

14. in connessione con il punto precedente si ritiene opportuno stabilire una sede di raccordo in ambito locale tra le strutture amministrative dello Stato. In tal senso il comma 5 dell'articolo 11 potrebbe essere così riformulato:

« 5. La responsabilità dei procedimenti amministrativi in materia di esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni ed attività culturali, resta in capo ai responsabili degli uffici delle amministrazioni decentrate dipendenti dai relativi ministeri o agenzie. A fini di coordinamento e raccordo fra le ammi-

nistrazioni statali e gli enti locali, presso ciascun ufficio territoriale del Governo è costituita una conferenza permanente. La conferenza, presieduta dal prefetto, è composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato ed ha il compito di coordinare l'azione delle diverse amministrazioni statali sul territorio ».

In ogni caso si segnala l'opportunità di chiarire i rapporti di detta Conferenza con i comitati provinciali della Pubblica Amministrazione nonché i comitati metropolitani, ove istituiti;

15. si ravvisa l'opportunità anche in relazione alle competenze che la legge n. 400 del 1988 attribuisce al Commissario di Governo di prevedere a livello regionale una analoga conferenza permanente che possa consentire, nel diverso e più ampio ambito territoriale un raccordo fra le strutture statali che in esso operano e l'ente Regione;

16. con riferimento al complesso delle disposizioni che disciplinano l'Amministrazione periferica dello Stato si segnala l'esigenza di salvaguardare gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Per quanto riguarda il Ministero degli Affari Esteri (articoli 12 e 13).

17-ter. In relazione alla materia dell'emigrazione e della tutela dei lavoratori emigrati all'estero attribuita dall'articolo 41 comma 4 del presente schema di decreto al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali deve chiarirsi che la materia dell'emigrazione in senso proprio resta nella competenza del Ministero degli affari esteri mentre, per quanto concerne la tutela dei lavoratori emigrati all'estero, vanno realizzate le opportune forme di collaborazione tra i Ministero degli affari esteri e l'istituendo Ministero del lavoro, di cui si riconosce la competenza sotto questo profilo.

Per quanto riguarda il Ministero dell'interno (articoli 14 e 15).

18. Occorre precisare al comma 1 dell'articolo 14 tra le attribuzioni la dizione « politiche di protezione e difesa civile » con conseguente correzione del testo. Si renda esplicita la competenza — oggi sottintesa in quella più generale della tutela dei diritti civili — nella materia dei rapporti con le confessioni religiose. Per tale ragione si propone che all'articolo 14, comma 2, lettera *d*) dopo le parole « tutela dei diritti civili » siano aggiunte le parole « ivi compresi quelli delle confessioni religiose ». Conseguentemente sembrerebbe opportuno aggiungere al comma 4 il riferimento alle leggi 20 maggio 1985, n. 206 e 222 e alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Per quanto riguarda il Ministero della giustizia (articoli 16-18).

19. All'articolo 16, comma 2, si sostituiscono le parole « spettanti allo Stato » con le parole « secondo la normativa in vigore » nonché le parole « forensi e notarili » con la parola « professionali ». In alternativa, si propone di sostituire l'intero comma 2 dell'articolo 16 con il seguente:

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti »;

20. si reputa opportuno modificare la denominazione « servizi relativi all'esecuzione della pena » di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 16 in quella di « servizi relativi all'amministrazione penitenziaria ». La denominazione proposta appare comprensiva dell'esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare e di applicazione delle misure di sicurezza che non rientrano nel concetto tecnico-giuridico di pena.

21. si reputa opportuno trasferire le funzioni relative al « casellario giudiziale » tra le funzioni di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *b*);

22. si ritiene opportuno, per le aree funzionali di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 3 dell'articolo 16, elencare espressamente le funzioni affidate.

23. all'articolo 18, comma 1, si elimini il riferimento ai professori e ricercatori universitari, nonché agli avvocati in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione, ai sensi della legge 5 agosto 1998, n. 303. Si ritiene infatti che professori e ricercatori, nonché gli avvocati, a prescindere dai requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione, rientrino certamente tra i soggetti estranei all'amministrazione ai quali ricorrere, per le loro attitudini e qualità professionali, in caso di specifiche esigenze di servizio come previsto nell'ultima parte dello stesso comma 1 dell'articolo 18;

24. si sostituisca il comma 3 dell'articolo 18 con il seguente:

« 3. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici del Ministero previsti dal presente capo non deve superare le 50 unità ».

Si invita peraltro il Governo a perseguire scelte di organizzazione amministrativa che consentano un progressivo minor impiego dell'istituto del fuori ruolo di magistrati ordinari.

Per quanto riguarda il Ministero della difesa (articoli 19 e 20).

25. Si sostituisca il comma 1 dell'articolo 20 con il seguente:

« 1. Il Ministero si articola in un segretariato generale ed in direzioni generali in numero non superiore a 10 ».

26. si inserisca al comma 2 dell'articolo 20 dopo le parole « 18 febbraio 1997, n. 25 » le seguenti « e nel relativo regolamento di attuazione »;

27. all'articolo 20 si reputa opportuno prevedere la costituzione di una Agenzia Industrie Difesa destinata ad assorbire, opportunamente ristrutturati, una serie di stabilimenti industriali della Difesa al momento operanti come autonome unità produttive. Con successivo provvedimento normativo saranno stabilite le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché le modalità di trasformazione in SpA, ovvero per l'alienazione di sue unità produttive, assicurando al personale i diritti di cui al decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze (21-24)

28. All'articolo 21 comma 3 dopo le parole « Enti locali » si aggiungano le seguenti « territoriali e funzionali »;

29. all'articolo 22 comma 1 lettera c) dopo le parole « di coesione » si aggiungano le parole « anche avvalendosi delle Camere di commercio e si inserisca il riferimento alla politica per le aree montane di cui alla legge n. 96 del 1994 »;

30. all'articolo 22 comma 1 lettera d) dopo le parole « dello Stato al coordinamento » si inseriscano le seguenti « monitoraggio e controllo ».

Per quanto riguarda il Ministero delle attività produttive (articoli 25-30).

31. Si ritiene che quanto stabilito all'articolo 22 debba essere coordinato con le disposizioni contenute all'articolo 26, comma 1, lettera a) relative al Ministero delle attività produttive. In particolare le azioni dirette a sostenere ed attuare le politiche di coesione nelle aree depresse dovrebbero essere distinte tra funzioni di programmazione e definizione di obiettivi, nonché cofinanziamento comunitario, da mantenere in capo al Mi-

nistero dell'economia e le funzioni di gestione e attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale da attribuire al Ministero delle attività produttive;

32. all'articolo 25 comma 3 dopo le parole « Enti locali » si aggiungano le seguenti « territoriali e funzionali »;

33. si rimetta al Governo la valutazione circa l'opportunità di meglio distinguere all'articolo 26, comma 1, lettera a) la gestione degli incentivi alle imprese per l'innovazione e il trasferimento tecnologico dalle competenze in materia di indirizzi di politica della ricerca e più in generale di ricerca scientifica e tecnologica, svolta nelle sedi proprie dell'università e degli enti di ricerca pubblici e privati; all'articolo 26 comma 1 lettera a) dopo le parole « del commercio e dei servizi » si aggiungano le parole definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;

34. all'articolo 27 si preveda che nella costituzione di dipartimenti non vi sia una rigida corrispondenza con le aree funzionali definite all'articolo 26. In ogni caso si segnali l'esigenza di un'apposita direzione all'interno del dipartimento sia per quanto concerne la cooperazione sia per quanto concerne il turismo; in proposito si segnali l'esigenza di sottolineare la funzione di vigilanza sugli enti operanti nel settore del turismo, spettanti all'autonoma direzione già indicata che costituisca la sede propria per una integrata visione dei problemi amministrativi del settore;

35. con riferimento all'articolo 29, comma 5 si segnali l'opportunità di una migliore definizione dei rapporti tra l'Agenzia, nell'esercizio delle sue funzioni a livello periferico, e le Regioni;

36. si preveda all'articolo 30 la possibilità dell'Agenzia per la proprietà industriale di avvalersi, attraverso convenzione, degli uffici delle camere di commercio, al fine dell'esercizio di eventuali funzioni a livello periferico;

37. si segnali l'esigenza di connotare separatamente, con l'istituzione di speci-

fico ed autonomo ministero, il settore dell'agricoltura, sia per le sue peculiari caratteristiche funzionali sia per la particolare rilevanza che tale settore ha nella formulazione delle politiche comuni europee. Nella definizione delle attribuzioni di questo Ministero che debbono in ogni caso ricondursi al contenuto delle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 26, fatto salvo il settore agroindustriale da conservare in capo al Ministero delle attività produttive, occorre tener presente le fortissime connessioni esistenti fra le politiche agricole e la politica forestale nella parte di competenza statale. Conseguentemente appare necessario modificare gli articoli 25, 26, 27, 29 e 31, nonché sopprimere l'articolo 33 comma 2, riferiti alla disciplina del Ministero delle Attività produttive ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, operando altresì un idoneo coordinamento della disposizione transitoria dell'articolo 73 al fine di consentire l'immediata riorganizzazione del Ministero.

Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (articoli 31-36)

38. Si segnala il rischio che si determinino ambiguità, nell'ambito delle funzioni e dei compiti delle regioni e dello Stato, a causa dell'assenza di esplicita abrogazione di disposizioni della legge 349/86. In tal modo potrebbe vanificarsi il ruolo del sistema autonomistico;

39. si suggerisce di inserire all'articolo 32, comma 1, lettera *a)* prima delle parole « politiche di sviluppo sostenibile » le seguenti « promozione di » in linea con quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1;

40. all'articolo 32, comma 1, lettera *c)*, siano chiarite, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, le competenze in materia di polizia forestale ambientale da attribuire allo Stato;

41. si chiarisca all'articolo 33, comma 3, quali siano « i compiti e le funzioni del ministero in ambito locale »;

42. fermo restando quanto disposto all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, costituiscono uffici periferici del Ministero, al fine dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla normativa vigente, il Magistrato delle acque di Venezia ed il Magistrato per il Po;

43. si chiarisca inoltre quale rapporto sussista tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 34 e le Agenzie regionali;

44. per quanto riguarda il registro italiano dighe - RID, si segnala l'opportunità che esso, diversamente da quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, sia ricompreso nell'ambito dell'Agenzia per le infrastrutture e i trasporti terrestri di cui all'articolo 40, previa verifica di compatibilità di detto trasferimento con quanto disposto dall'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;

45. si preveda il trasferimento all'Agenzia di cui all'articolo 34 delle funzioni tecniche di individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali, attribuite al ministero all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*.

Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 37-40)

46. all'articolo 38, comma 1, si inserisca un espresso riferimento alla disciplina e alla sicurezza della navigazione e del volo, precisando altresì che le competenze dello Stato in materia di navigazione del trasporto nelle acque interne devono intendersi riferite alla sola sicurezza e alla programmazione del sistema idroviario padano-veneto, come previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conseguentemente occorre attribuire al Ministero in questione le funzioni di vigilanza sull'agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 che all'articolo 8, comma 9, dello schema di decreto legislativo sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio si prevede di trasferire al Ministero dell'interno;

47. all'articolo 38, comma 2, si precisino le disposizioni di cui al decreto legislativo 79/99 alle quali si intende fare riferimento, relativamente alla gestione della rete elettrica nazionale da parte dell'apposita società;

48. all'articolo 39, comma 2, si precisino le modalità di svolgimento in sede decentrata, da parte degli uffici territoriali del Governo, di funzioni che sono ora affidate a strutture operative la cui competenza territoriale non ha come riferimento l'ambito provinciale, quali ad esempio, le direzioni marittime, le capitanerie di porto e direzioni di circoscrizione aeroportuale;

49. all'articolo 40, comma 2, si integrino i compiti assegnati all'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture con gli altri compiti di carattere prevalentemente tecnico operativo di spettanza statale; all'articolo 40, comma 4, si preveda che il centro elaborazione dati della motorizzazione civile venga trasferito all'agenzia per gestire le procedure informatiche e i collegamenti telematici e le banche dati nazionali spettanti allo Stato.

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (articoli 41-43).

50. Si ritiene che la « missione » del nuovo Ministero per quanto riguarda le politiche occupazionali debba trovare definizione più netta e più forte, in grado di rendere evidente la centralità delle funzioni riferite a tale missione propria del Ministero stesso. Ciò deve trovare spazio nell'articolo 42, comma 1, lettera *d*). Allo stesso fine, e quindi alla lettera *a*), appare opportuno esplicitare meglio le funzioni circa le agevolazioni, i contributi e gli incentivi (non limitandoli agli « incentivi alla persona ») a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; andrebbe inoltre meglio esplicitata, all'articolo 42, comma 1, lettera *d*), la competenza del Ministero in materia di politiche della formazione professionale come elemento centrale delle politiche attive per l'occupazione;

51. si segnala l'opportunità di enucleare, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero, la politica della casa intesa nel suo peculiare carattere di politica sociale. Tale competenza va coordinata con quelle afferenti agli aspetti infrastrutturali già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 37;

52. all'articolo 41 comma 2 dopo le parole « con particolare riferimento alla » siano inserite le seguenti « tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla » e dopo le parole « sanità veterinaria » si aggiungano le seguenti « igiene e sicurezza degli alimenti »;

53. nella indicazione dei compiti del nuovo Ministero delle attività produttive all'articolo 26, comma 1, lettera *a*) si trova indicata la competenza sulla « determinazione di macchine, impianti e prodotti industriali anche con riferimento ai profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro », e ancora nella stessa lettera *a*) « definizione delle condizioni di sicurezza nei posti di lavoro ». La Commissione ritiene invece che la materia della sicurezza del lavoro debba collocarsi in capo ad un unico soggetto e che esso non possa essere altro che il nuovo Ministero. In tal senso valuti il Governo l'opportunità di prevedere un dipartimento *ad hoc* o, in alternativa, la creazione di un'Agenzia con connotati eminentemente tecnici;

54. si ritiene necessario rendere esplicito che presso il Ministero continui ad operare la Commissione di parità nel lavoro;

55. per quanto riguarda la competenza del Ministero in materia di sanità si ritiene opportuno prevedere una modificazione delle aree funzionali di cui alle lettere *a*) e *b*) con una conseguente migliore specificazione delle competenze sotto il profilo dell'ordinamento sanitario e tutela della salute umana, nonché quello della sanità veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti.

Inoltre si ritiene opportuno chiarire sia in relazione all'articolazione delle aree funzionali della nuova struttura, sia in relazione alla riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero della sanità, l'area

di specificità propria della sanità veterinaria e dell'igiene, della sicurezza degli alimenti assicurando autonomia operativa in coerenza con gli indirizzi assunti recentemente in sede di Unione Europea.

Valuti il Governo l'opportunità di individuare le funzioni tecnico-scientifiche e di coordinamento tecnico da affidare all'Istituto superiore di sanità, all'ISPELS e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articoli 44-46).

56. Valuti il Governo l'opportunità di far coincidere i dipartimenti con le aree funzionali previste e inoltre di riorganizzare le diverse funzioni, collegando quelle in materia di istruzione superiore, sia universitaria e che non universitaria;

57. l'articolo 45 comma 1 lettera *a*) sia reso più chiaro che la competenza sul sistema formativo complessivo è attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali (articoli 47-49).

58. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere tra le funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali anche la funzione di promozione della cultura italiana all'estero ivi compresa la competenza sull'attività degli istituti italiani di cultura;

59. si sostituisca nell'elencazione — di cui all'articolo 48 — delle attività di spettacolo la cui promozione è affidata al Ministero, la parola « commediografiche » con l'altra « cinematografiche »; la locuzione « attività commediografiche » sarebbe infatti non solo un inopportuno neologismo, ma anche e soprattutto una ripetizione rispetto alle « attività teatrali », già specificate;

60. si inserisca nell'elenco di attività di cui all'articolo 48 — dopo il richiamo alle attività circensi » — il richiamo allo spet-

tacolo viaggiante; in caso contrario, si opererebbe un'immotivata esclusione a danno del medesimo, benché nel decreto legislativo istitutivo del Ministero vi sia espressa menzione dello spettacolo viaggiante nell'ambito delle attività culturali che spetta al Ministero promuovere;

61. all'articolo 49, comma 2, si precisi che l'articolazione periferica del Ministero si compone, non solo delle sovrintendenze regionali (le cui competenze dovrebbero comunque essere meglio definite), delle sovrintendenze di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 e degli archivi di Stato, ma anche delle biblioteche pubbliche statali.

Per quanto riguarda la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale (articoli 51-69).

62. Fermo restando il riordino delle funzioni e dell'assetto del Ministero delle finanze, si individuino le soluzioni più opportune, sotto il profilo organizzativo, al fine di valorizzare adeguatamente le esperienze e le attività svolte dal SECIT, anche alla luce dei recenti provvedimenti di riforma adottati in materia;

63. si valuti l'opportunità di formulare in termini più dettagliati e meno generici la disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 51 che concerne i poteri di coordinamento e vigilanza « attribuiti dalla legge su altri enti o organi », senza ulteriori specificazioni quanto alla individuazione degli enti ai quali si intende fare riferimento. Analoghe considerazioni si possono svolgere con riferimento alle disposizioni di cui alla successiva lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 51, la cui formulazione non consente di comprendere chiaramente quali siano gli organi e gli enti « che comunque esercitano funzioni in materia di tributi di competenza dello Stato », relativamente ai quali si stabilisce che il Ministero dovrebbe provvedere al coordinamento dei reciproci rapporti;

64. si definiscano in termini più precisi le modalità mediante le quali, ai sensi

della lettera e), comma 1, dell'articolo 51, il Ministero dovrebbe provvedere al coordinamento del « sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore », nell'ambito della rete unitaria della Pubblica amministrazione, stante l'esigenza – segnalata anche dal Fondo monetario internazionale – di assicurare una stretta integrazione fra i sistemi informativi che verranno impiegati dal Ministero, dalle diverse agenzie e dalla Guardia di finanza, e tenuto conto dell'esigenza di prevedere la creazione, nell'ambito dell'amministrazione, di una struttura specificamente destinata a curare la « gestione strategica dei sistemi informativi ». Nella ricerca delle soluzioni più idonee, anche sotto il profilo delle valutazioni costi-benefici, ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo di dotare l'amministrazione di una rete informatica efficiente e coordinata, particolare attenzione dovrà essere dedicata agli aspetti problematici derivanti dal mutato assetto proprietario dell'attuale concessionaria. Inoltre alla medesima lettera e) dopo la parola « coordinamento » aggiungere le seguenti « monitoraggio e controllo »;

65. si definiscano con maggiore precisione le modalità e gli strumenti idonei a garantire il coordinamento delle attività svolte dalle diverse agenzie;

66. in riferimento al comma 2 dell'articolo 51, si consideri con la dovuta attenzione l'esigenza di assicurare una intensa e proficua collaborazione tra il Corpo della Guardia di finanza e le agenzie, comunque in termini tali da tutelare adeguatamente le specificità che caratterizzano l'attività della Guardia di finanza e nel rispetto della sua autonomia organizzativa;

67. si valuti l'opportunità di unificare l'agenzia del demanio e l'agenzia del territorio. Nel caso si mantenesse la distinzione tra le due agenzie, appare opportuno considerare con la massima attenzione l'esigenza di procedere in sede di riparto delle funzioni in termini tali da evitare la dispersione di risorse e la duplicazione di attività e da assicurare la massima funzionalità. È in particolare

necessario attribuire all'Agenzia del territorio la gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e degli uffici estimativi, la cui funzione strumentale risulta essenziale, oltre che per il completamento del processo di revisione dei valori catastali, anche al fine di salvaguardare l'omogeneità del sistema informativo Catasto-Conservatorie-Uffici del registro. Per quanto riguarda l'Agenzia del demanio, snellita dal trasferimento dei compiti di consulenza erariale, estranei alla propria funzione fondamentale, potrebbe utilmente avvalersi di una struttura estimativa interna, specializzata nelle valutazioni degli immobili demaniali;

68. all'articolo 54 concernente la disciplina dei rapporti tra il Ministero e le agenzie fiscali, si preveda che l'atto di indirizzo che il Ministro è chiamato a predisporre, annualmente, sia trasmesso al Parlamento;

69. al comma 2 dell'articolo 59 si aggiunga infine il seguente periodo: « l'Agenzia gestisce i servizi estimativi attualmente svolti dagli Uffici tecnici erariali o uffici del territorio. Può stipulare convenzioni per la gestione dei beni immobiliari con le regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici »;

70. al comma 1 dell'articolo 60, dopo le parole « ...a fini conoscitivi.. » si aggiungano le seguenti « ed operativi e gestisce con criteri... »;

71. all'articolo 64 si chiarisca che i poteri trasferiti al commissario non sono solo quelli previsti dal decreto ma anche quelli contemplati dallo statuto;

72. in ordine all'articolo 66 comma 1 il Governo chiarisca anche con riferimento a quanto espressamente indicato nella relazione, che si tratta di autonomo comparto di contrattazione. All'articolo 66, dopo il primo comma, aggiungere inoltre il seguente: 1-bis. « Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate dispo-

sizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale pubblico.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, di politiche agricole (articoli 70-73).

73. In materia di istruzione non universitaria si ritiene opportuno sottolineare tra i compiti delle direzioni regionali le attività di supporto alle istituzioni scolastiche attraverso una organizzazione di servizi a livello provinciale o subprovinciale, cui siano affidate funzioni di consulenza e sostegno alle scuole. Per quanto riguarda l'articolo 71 è necessario riconoscere agli IRRE la personalità giuridica e fare esplicito riferimento al comma 10, articolo 21 della legge n. 59 del 1997 dove ne sono definite le finalità di supporto all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Inoltre va sottolineata la loro funzione nell'attività di auto-formazione e di formazione del personale della scuola e va definito il necessario coordinamento con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le Università e con le altre agenzie educative;

74. si valuti l'opportunità di prevedere presso la direzione regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia un ufficio di rango dirigenziale per le scuole di lingua slovena.

Per quanto riguarda l'Agenzia di protezione civile (articoli 74-82).

75. Si segnala l'esigenza di ricondurre il Corpo dei vigili del fuoco alla dipen-

denza organica dell'Agenzia. Occorre in ogni caso definire con precisione l'imputazione di responsabilità in materia di protezione civile a livello periferico, chiarendo il ruolo in materia degli organi dello Stato, delle regioni e delle autonomie territoriali e i rapporti di queste con l'Agenzia. Si raccomanda inoltre l'adeguata valorizzazione delle organizzazioni di volontariato del settore per le quali si propone un coordinamento organizzativo su base regionale o provinciale;

76. all'articolo 76 comma 1 dopo la lettera c) si aggiunga la seguente: c-bis « le funzioni operative di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

Per quanto riguarda l'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale (articoli 83 e 84).

77. Si valuta positivamente la previsione dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale che risponde alla concezione moderna ed « europea » della formazione permanente per tutti i cittadini e come elemento essenziale ai fini dell'occupazione e dell'occupabilità e un superamento positivo della distinzione tra formazione professionale e istruzione professionale. Si ritiene, però, che l'Agenzia debba essere sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e al Ministro della pubblica istruzione evitando che si introducano elementi di appesantimento, quale potrebbe essere l'ipotesi di « indirizzi definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'Agenzia si ritiene preferibile la previsione dell'intesa tra i due Ministri competenti.